



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO: opposizione allo stato passivo

23266/05 ORIGINALE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Maria Fioretti	Presidente	R.G.N. 28359/2003
Dott. Carlo Piccininni	Consigliere	
Dott. Stefano Schirò	Consigliere	
Dott. Maria Rosaria Cultrera	Consigliere	Cron. 23266
Dott. Carlo De Chiara	Consigliere	Rep. 4798
ha pronunciato la seguente:		Ud. 4.10.2005

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Unione Euro Americana di assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Teodosio Macrobio 3, presso l'avv. Enrico , che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

C

- ricorrente -

contro

Patrizia e Giovanni, elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie 1, presso l'avv. Gianluigi , che li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

3161 / 2005



- *controricorrenti* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.
2867 del 16.6.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4.10.2005 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Uditi gli avv. per il ricorrente e
per il resistente, che hanno rispettivamente chiesto
l'accoglimento ed il rigetto del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Con ricorso al Tribunale di Roma del 14.3.2001 Patrizia
e Giovanni proponevano opposizione allo stato
passivo della Unione Euro Americana di assicurazioni
s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in
relazione all'avvenuta esclusione del loro credito
relativo all'indennità di preavviso secondo le
previsioni dell'art. 12 dell'Accordo Nazionale Agenti
Imprese del 16.9.1981, credito conseguente alla messa
in liquidazione dell'impresa, della quale erano stati
agenti dal luglio 1981.

Il tribunale rigettava l'opposizione, rilevando che
l'accordo collettivo del 1981 avrebbe previsto il
riconoscimento in favore dell'agente delle indennità



per recesso dell'impresa, cui non sarebbe stato equiparabile lo scioglimento del rapporto per la messa in liquidazione coatta amministrativa, attesa la diversità delle due fattispecie.

Il recesso costituirebbe infatti espressione di volontà negoziale, mentre la liquidazione coatta rappresenterebbe una causa legale di scioglimento del rapporto.

Patrizia e Giovanni impugnavano la decisione, sostanzialmente sostenendo che a torto si sarebbe tenuto conto esclusivamente dell'aspetto negoziale del rapporto e si sarebbe ommesso di considerare l'aspetto normativo di cui agli artt. 2118, 2119 c.c., che avrebbero dovuto trovare comunque applicazione, non risultando l'esistenza di causa ostativa alla prosecuzione del rapporto (la stessa legge esclude che la liquidazione coatta amministrativa possa costituire giusta causa di risoluzione del rapporto).

La Corte di Appello di Roma accoglieva l'impugnazione, e conseguentemente ammetteva al passivo della liquidazione coatta l'ulteriore credito vantato dai a titolo di indennità di mancato preavviso (quantificato in Euro 8.217,35, oltre interessi e rivalutazione),



osservando: la stessa Corte in caso identico aveva in precedenza giudicato dovuta l'indennità in questione, per essere ordinariamente la liquidazione coatta ascrivibile all'impresa e in mancanza di prova sul fatto che la liquidazione fosse imputabile ad altro; l'indirizzo avrebbe meritato conferma perché l'art. 12 del citato Accordo prevede che il contratto di agenzia possa sciogliersi per recesso dell'impresa, e a tale ipotesi sarebbe assimilabile quella dello scioglimento del rapporto per la messa in liquidazione dell'impresa per fatti che non prescindono dal suo operato; la diversa interpretazione del Tribunale sarebbe errata, poichè non sarebbe stata compiuta " una doverosa indagine sulla comune intenzione dei contraenti e sulla ratio della previsione ", e ciò in violazione del disposto di cui all'art. 1362, comma 1, c.c.; non vi sarebbe stata mutatio libelli nel richiamare le disposizioni del codice civile, rispetto alla prospettazione originaria che richiamava l'Accordo Nazionale, perché alla parte spetta unicamente presentare " le ragioni su cui fonda la domanda, dovendo poi il giudice ricercare ed applicare la normativa "; il rapporto parasubordinato di agenzia



sarebbe equiparato al rapporto di lavoro subordinato, sicchè si applicherebbero gli artt. 2118 e 2119 c.c.; l'indennità di preavviso, quindi, sarebbe sempre dovuta quando il preavviso sia mancato, salva l'esistenza di giusta causa, che non sarebbe tuttavia configurabile nel caso di liquidazione coatta amministrativa; il credito dei
sarebbe infine suscettibile di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione la Unione Euro Americana di assicurazioni s.p.a. in l.c.a., che con quattro motivi denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando sostanzialmente l'erronea equiparazione dello scioglimento del contratto di agenzia dipendente dall'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa allo scioglimento del medesimo contratto per effetto del recesso dell'impresa; l'inosservanza del canone ermeneutico dell'interpretazione letterale delle disposizioni contrattuali sancito dall'art. 1362 c.c.; l'inapplicabilità degli artt. 2118 e 2119 c.c.; l'omessa considerazione della disciplina speciale



in tema di liquidazione coatta delle società esercenti l'assicurazione obbligatoria, per la quale i dipendenti vengono riassunti dall'impresa cessionaria, circostanza che escluderebbe il diritto all'indennità di preavviso; la novità della richiesta di ammissione al passivo sulla base degli artt. 2118 e 2119 c.c. formulata nell'atto di appello, atteso che la stessa in primo grado era stata inoltrata in relazione all'art. 12 dell'Accordo Nazionale; l'avvenuto riconoscimento della rivalutazione monetaria al credito in oggetto.

Resistevano con controricorso Patrizia e Giovanni , che chiedevano il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza.

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all'esito della pubblica udienza del 4.10.2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come detto, sostanzialmente la Corte di Appello di Roma ha accolto l'impugnazione di Giovanni e Patrizia sulla base delle seguenti considerazioni: il dettato dell'art. 12 dell'Accordo Nazionale, che prevede il riconoscimento del diritto all'indennità



sostitutiva del preavviso nel caso di recesso dell'impresa, disciplinerebbe anche l'ipotesi di scioglimento del rapporto per la messa in liquidazione dell'impresa per fatti che non prescindono dal suo operato; la detta conclusione sarebbe desumibile dalla comune interpretazione dei contraenti, in sintonia dell'art. 1362 c.c.; il rapporto parasubordinato di agenzia sarebbe equiparato al rapporto di lavoro subordinato, e quindi si applicherebbero gli artt. 2118 e 2119 c.c., per i quali nella specie il riconoscimento della indennità in questione sarebbe dovuta, non risultando l'estraneità dell'impresa, sotto il profilo causale, all'intervento dell'Autorità pubblica.

La esattezza delle due " rationes decidendi " poste dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione, vale a dire l'applicabilità al caso in esame dell'art. 12 del citato Accordo Collettivo e degli artt. 2118 e 2119 c.c., sono state contestate dalla Unione Euro Americana in l.c.a., che con i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la connessione fra essi esistente, ha in particolare denunciato l'erroneità della impugnata sentenza per violazione di legge e



vizio di motivazione sotto diversi aspetti, e segnatamente: per l'affermata equiparazione di disciplina nello scioglimento del contratto di agenzia a seguito di recesso e quello viceversa intervenuto per liquidazione coatta amministrativa; per la violazione del canone ermeneutico dell'interpretazione letterale del contratto dettato dall'art. 1362 c.c., atteso che secondo l'art. 12 dell'Accordo Collettivo la corresponsione dell'indennità in questione spetterebbe solo nell'ipotesi di recesso negoziale; per il fatto che l'art. 6 d.l. 26.9.1978 n. 576, conv. in l. 24.11.1978, n. 738, prevederebbe, a carico della liquidazione, soltanto l'indennità di fine rapporto; in quanto gli artt. 2118 e 2119 c.c. non sarebbero nella specie applicabili, dovendo prevalere la disciplina contenuta negli accordi collettivi, che nulla stabiliscono al riguardo; perché l'esistenza di una disciplina speciale in tema di liquidazione coatta delle società esercenti l'assicurazione obbligatoria, disciplina per la quale il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente, presupporrebbe l'estinzione ex lege del precedente rapporto ed escluderebbe che ai dipendenti possa



spettare l'indennità di preavviso; perché infine vi sarebbe stato un non consentito mutamento della domanda originaria, atteso che alla prima richiesta, basata sull'art. 12, comma 4, dell'Accordo Nazionale, ne aveva fatto seguito una ulteriore ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c., proposta in sede di appello.

L'ultima deduzione del ricorrente, da valutare con priorità per la pregiudizialità della questione prospettata, è priva di pregio tenuto conto che la richiesta di riconoscimento dell'indennità formulata dai anche ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c. non ha operato alcun mutamento della " causa petendi ", ma ha più semplicemente determinato un ampliamento degli argomenti in diritto a sostegno della pretesa formulata.

Fondate sono invece le doglianze relative alla prevalenza dell'art. 6 d.l. n. 576 del 1978 sulla disciplina contrattuale e su quella dettata dagli artt. 2118 e 2119 c.c., con il conseguente assorbimento delle ulteriori questioni proposte.

In proposito va infatti osservato che il citato art. 6 stabilisce, nel primo comma, che i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa sono



risoluto di diritto alla data di pubblicazione del decreto con il quale la società è posta in liquidazione e, nel secondo, che l'indennità di fine rapporto è a carico della liquidazione.

La prima disposizione, che contiene una disciplina parallela a quella dettata dall'art. 5 dello stesso decreto per i rapporti di lavoro subordinato, è norma speciale, rispetto alla quale non sono dunque correttamente evocabili le disposizioni degli artt. 2118 e 2119 c.c. Detti articoli prevedono infatti, per la parte di interesse, che l'apertura di procedura concorsuale non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro subordinato, e da ciò discende il diritto del dipendente alla percezione dell'indennità di preavviso a seguito dell'intimato recesso, quando questo sia stato esercitato dal curatore o dal commissario liquidatore, in ragione delle esigenze dell'impresa.

Tuttavia sulle previsioni di carattere generale in esame deve necessariamente prevalere lo specifico canone della risoluzione di diritto dettato per l'agente di assicurazione, e ciò tenuto anche conto degli effetti riconducibili al decreto di liquidazione coatta amministrativa che, dando luogo



alla risoluzione di diritto del rapporto, rendono comunque incompatibile, sul piano logico, l'applicazione di discipline che presuppongono la continuità del rapporto fino a quando non intervenga il recesso.

La seconda disposizione dell'art. 6 sopra richiamata, quella cioè che pone a carico della liquidazione l'indennità di fine rapporto, ha poi una duplice valenza, atteso che da una parte tutela l'agente assicurativo, garantendogli la possibilità di opporre alla liquidazione il credito in oggetto, e dall'altra determina una limitazione del potenziale pregiudizio degli altri creditori, per effetto del riconoscimento delle pretese creditorie dell'agente assicurativo soltanto nei termini previsti dalla norma, vale a dire soltanto per l'indennità di fine rapporto.

La detta interpretazione, che si pone in sintonia con precedenti decisioni di questa Corte (C. 1994/3348, C. 1996/1592), è confortata, oltre che dalla formulazione letterale della norma (che individua nell'indennità di fine rapporto il solo credito opponibile dall'agente ai creditori concorrenti), dalla " ratio " che ne ha determinato la emanazione, quale si desume dal



bilanciamento della tutela dell'agente con quella degli altri creditori e dalla previsione, contenuta nello stesso articolo 6, per la quale i rapporti di agenzia, risolti di diritto per effetto dell'apertura della liquidazione coatta, sono automaticamente ricostituiti con l'impresa cessionaria del portafogli, circostanza questa che elimina in radice il pregiudizio derivante dall'estinzione senza preavviso del precedente rapporto.

Alla luce di quanto sopra esposto è dunque da ritenere che ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 576 del 1978, convertito con modificazioni in legge n. 738 del 1978, all'agente di impresa assicuratrice sia preclusa la possibilità di far valere nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa l'indennità di mancato preavviso, sia con riferimento agli artt. 2118 e 2119 c.c. che in relazione al patto della contrattazione - collettiva o individuale -, che eventualmente gli attribuisca l'indennità prevista per il recesso del proponente anche in caso di scioglimento automatico del rapporto.

Detta preclusione rende ininfluyente la questione concernente la configurabilità di un patto in tal



sensu nell'art. 12 dell'accordo collettivo del 1981 (sulla quale questa Corte, con la sentenza n. 4310 del 1999, aveva ritenuto correttamente motivata la decisione in senso affermativo espressa dal giudice di secondo grado) e comporta inoltre l'assorbimento del quarto motivo di ricorso, con il quale era stata censurata la statuizione concernente la rivalutazione del credito ammesso, attesa la sua natura subordinata rispetto agli altri motivi di impugnazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata conseguentemente cassata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, l'opposizione di Patrizia e Giovanni rigettata, poiché infondata per i motivi sopra esposti.

Le spese processuali dell'intero giudizio devono essere infine compensate, tenuto conto della complessità della problematica e dell'assenza di consolidati ed univoci precedenti giurisprudenziali in proposito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la



sentenza impugnata e, pronunciando nel merito,
respinge l'opposizione proposta da Patrizia e
Giovanni avverso lo stato passivo della
liquidazione coatta amministrativa dell'Unione Euro
Americana di Assicurazioni, compensando le spese
dell'intero giudizio.

Roma, 4.10.2005

Il consigliere estensore

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato

il 1^o NOV 2005

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE

Andrea Bianchi